



DECR. PRES. 53/2023

## TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

%%%

### Decreto istitutivo dell'elenco dei mediatori familiari di cui agli artt. 12-bis e ss. disp. att. c.p.c.

%%%

#### Il Presidente del Tribunale

All'esito del verbale della riunione odierna del Comitato previsto dall'art. 12 ter disp. att. c.p.c.;

#### Premesso che

- l'art. 12 bis disp. att. c.p.c. prevede che *“Presso ogni Tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari”*,

- l'elenco, avente carattere permanente, *«è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale»* (art. 12-ter comma 1 disp. att. c.p.c.). Il comitato – nell'ambito del quale il cancelliere del Tribunale esercita le funzioni di segretario – ha il compito di procedere alla formazione dell'elenco, decidendo sulle domande di iscrizione (art. 12-quater comma 2 disp. att. c.p.c.), nonché alla sua successiva revisione a cadenza quadriennale (art. 12-ter comma 3 disp. att. c.p.c.);

- possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che

(a) siano forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere,

(b) siano di condotta morale specchiata e

(c) siano «iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico» (art. 12-quater comma 1 disp. att. c.p.c.). Si precisa che l'iscrizione deve essere quinquennale e annualmente continuativa, senza soluzione di continuità.

Come precisato nella nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 25 maggio 2023, tale elenco delle associazioni professionali di mediatori familiari è tenuto ai sensi della l. 14 gennaio 2013, n. 4, ed è suddiviso in tre sezioni. Solo le associazioni di Mediatori Familiari iscritte alla SEZIONE 2a rilasciano l'«Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi», che deve essere allegata alla domanda di iscrizione, utilizzando preferibilmente il format pubblicato sul sito del Ministero ([https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Mod.\\_Fac\\_-\\_Simile\\_attestato\\_legge\\_4-2013k.pdf](https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Mod._Fac_-_Simile_attestato_legge_4-2013k.pdf));

- sulle domande di iscrizione e di conferma deciderà il comitato di cui al comma 1 dell'art. 12 ter disp. att. c.p.c.;

### **Ritenuto che**

- per volontà legislativa, il predetto elenco costituisce struttura qualificata di riferimento per il giudice e le parti per le finalità di cui all'art. 473-bis. 10 c.p.c.;
- a tutela dell'utenza, il percorso di Mediazione Familiare deve avvenire dinanzi ad un professionista, la cui qualificazione è garantita dall'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 12-bis disp. att. c.p.c.;

### **INVITA**

- ove ciò non sia stato già fatto, i professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione all'elenco in questione nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 12 quater e 12 quinquies disp. att. c.p.c. al Tribunale di Udine anche a mezzo PEC all'indirizzo [prot.tribunale.udine@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.udine@giustiziacert.it);
- i professionisti interessati ad utilizzare preferibilmente l'allegato modulo di iscrizione, eventualmente trasmettendolo in formato pdf munito di sottoscrizione autografa o firma digitale, quest'ultima in formato pdf.PAdES (con firma visibile), unitamente agli allegati.

### **DISPONE**

Si inserisca il presente decreto nel settore novità del sito istituzionale.

Si formi sul sito istituzionale apposita sezione intitolata "*Elenco Mediatori Familiari*", inserendo il presente provvedimento e a parte il modulo di domanda di iscrizione in formato editabile.

Si comunichi il presente decreto al Procuratore della Repubblica di Udine, alle Associazioni di mediatori familiari inserite nella sezione 2a dell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e per conoscenza al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine.

Udine, lì 7 luglio 2023

Il Presidente del Tribunale

Dott. Paolo Corder

